

CORTE DI APPELLO DI BARI
UFFICIO UNICO NOTIFICAZIONI ESECUZIONI E PROTESTI
DIRIGENZA

P.za Enrico De Nicola 70100 Bari tel 080 5298145 unep.ca.bari@giustizia.it
PEC unep.ca.bari@giustiziacert.it; vincenzo.colamore@giustizia.it

Bari 6 marzo 2023

Il Dlgs 149/2022 (Riforma Cartabia) ha introdotto importanti modifiche di alcuni articoli del codice di procedura civile che interessano le nostre attività.

ATTIVITA' DI NOTIFICA

Art 137 1° co L'Ufficiale giudiziario o l'avvocato esegue la notificazione -omissis -.....

Art 137 6° co: *L'avvocato esegue le notificazioni nei casi e con le modalità previste dalla legge.*

Art 137 7° co: *l'Ufficiale Giudiziario esegue la notificazione su richiesta dell'avvocato se quest'ultimo non deve eseguirla a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o con altra modalità prevista dalla legge, salvo che l'avvocato dichiari che la notificazione con le predette modalità non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili al destinatario.*

Ai sensi **dell'art 3 Ter della legge 53/1994** introdotto dal succitato Dlgs 149/2022 l'avvocato ESEGUE la notifica a mezzo Pec quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi ovvero quando ha eletto domicilio digitale pur essendo persona fisica.

L'avvocato quindi potrà chiedere la notifica all'UG quando il destinatario è una persona fisica che non ha eletto domicilio digitale oppure quando, pur essendo un soggetto che ha l'obbligo della Pec (Imprese, professionisti, società ,pubbliche amministrazioni) **DICHIARI che la notifica a mezzo Pec non è stata possibile o non è andata a buon fine.** La dichiarazione deve precedere la relata di notifica che deve altresì menzionare la dichiarazione acquisita.

A partire quindi dal 1 marzo 2023 nella fase di accettazione delle notifiche deve essere acquisita una dichiarazione resa dall'avvocato che certifichi quanto sopra

Si progongono pertanto :

FAC SIMILE DI DICHIARAZIONE:

“ Il sottoscritto avv Paolo Rossi dichiara che la notificazione al destinatario sotto indicato a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha avuto esito positivo per cause non imputabili a esso destinatario”.

FAC SIMILE DI RELATA DI NOTIFICA:

Istante l'Avv Paolo Rossi nella qualità in atti, il quale ha certificato con la dichiarazione sopra estesa l'impossibilità alla notifica telematica, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Unep della Corte di Appello di Bari ho notificato copia del presente atto a _____

Art 149 Bis “ Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario”.

La norma, modificata già nella rubrica, prevede anche per l'ufficiale giudiziario l'obbligo della notifica a mezzo Pec quando il destinatario è un soggetto che ha l'obbligo di munirsi di Pec. La relata di notifica deve essere fatta su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e “*congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici individuati con apposito decreto del Ministero della Giustizia*”.

Sino a quando non saranno forniti dall'Amministrazione questi “strumenti informatici” la norma risulta inapplicabile.

FORMULA ESECUTIVA

La “Riforma Cartabia” ha abolito la formula esecutiva. L'art 475 cpc dispone che “*le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata devono essere **formati in copia attestata conforme all'originale***”. La conseguenza è la possibilità per il creditore di intraprendere liberamente tutte le procedure esecutive che vorrà (con il limite di cui agli artt 483 e 496 cpc) semplicemente estraendo dal fascicolo telematico copie dei provvedimenti giudiziari esecutivi, muniti di attestazione di conformità resa dal difensore a norma dell'art 196 octies disp att cpc.

L'abolizione della formula esecutiva non pone problemi particolari per le sentenze. Per i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi nulla è innovato. I decreti non provvisoriamente esecutivi per valere come titolo esecutivo devono ottenere la dichiarazione di esecutorietà, apposta in calce all'originale, da parte del Giudice (art 654 cpc). Del provvedimento che ha dichiarato esecutivo il decreto va fatta menzione nell'atto di precetto.

RICERCA TELEMATICA DEI BENI DA PIGNORARE

L'art 492-bis come modificato continua a indicare l'ufficiale giudiziario come organo preposto alla ricerca telematica dei beni da pignorare. La novità più rilevante consiste nell'abolizione dell'autorizzazione alla ricerca dei beni rilasciata dal Presidente del Tribunale: “**Il creditore, decorso il termine dei dieci giorni, presenta l'istanza all'ufficiale giudiziario il quale procede alla ricerca telematica dei beni. Il creditore si rivolge al Presidente del Tribunale solo quando non è ancora decorso il termine dei dieci giorni ovvero quando non ha ancora notificato il precetto, se vi è pericolo nel ritardo**”. Nell'ipotesi che ci riguarda, invece, dopo la presentazione dell'istanza l'ufficiale giudiziario che non può procedere alla ricerca telematica deve rilasciare

all'istante una comunicazione attestante l'impossibilità alla ricerca per mancanza degli strumenti informatici.

Dalla presentazione dell'istanza al rilascio della comunicazione è sospeso il termine di cui all'art 481. . L'istanza, insieme alla nostra comunicazione, deve essere allegata alla nota di iscrizione a ruolo che l'avvocato depositerà dopo aver eseguito eventualmente il pignoramento..

Il Funzionario Dirigente
Dott. Vincenzo Colamorea